

## DECISIONE (UE) 2016/2395 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2016

**sull'aiuto di Stato SA.32619 (2012/C) (ex 2011/N) notificato dal Regno di Spagna per il risarcimento di taluni costi causati dalla liberazione del dividendo digitale**

[notificata con il numero C(2016) 4886]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 5 luglio 2011 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione due misure di aiuto di Stato. La misura I riguardava sovvenzioni a favore degli abitanti di complessi abitativi che, per garantire la continuità della ricezione dei canali in chiaro («Free-to-air», FTA) <sup>(2)</sup> finora trasmessi sulla banda di frequenza 790-862 MHz («800 MHz»), hanno dovuto adattare l'infrastruttura esistente per la televisione digitale terrestre («TDT») o passare a un'altra piattaforma di loro scelta. La misura II prevedeva il risarcimento a emittenti pubbliche e private dei costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'obbligo di trasmettere contemporaneamente su due bande durante il processo di liberazione del dividendo digitale <sup>(3)</sup> («simulcast»).
- (2) In seguito allo scambio di comunicazioni scritte con le autorità spagnole sulle misure notificate, il 25 aprile 2012 la Commissione ha adottato la decisione <sup>(4)</sup> di non sollevare obiezioni sulla misura I e di avviare il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») in relazione alla misura II, per quanto concerne sia le emittenti pubbliche che quelle private. La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio») è stata pubblicata il 19 luglio 2012 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(5)</sup>. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2012/C-213/03 della Commissione, del 25 aprile 2012 (GU C 213 del 19.7.2012, pag. 41).

<sup>(2)</sup> Il termine *free-to-air* (FTA) descrive i servizi di trasmissione radiotelevisiva in chiaro (non criptati) che consentono a qualunque soggetto munito di un'adeguata apparecchiatura di ricezione di ricevere il segnale e vedere o ascoltare i contenuti senza dover né sottoscrivere un abbonamento né sostenere altri costi correnti o pagare una tariffa una tantum (ad esempio televisione pagata a consumo, o *pay-per-view*). Nel senso tradizionale del termine, si tratta di segnali radio terrestri ricevuti tramite un'antenna.

<sup>(3)</sup> Corrispondente alla banda di frequenza da 800 MHz.

<sup>(4)</sup> C(2012)2533 final.

<sup>(5)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 1.

